

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

Per i signori **1) CAMPERA Cinzia** nata a Pisa il 07/08/1966, residente in San Giuliano Terme (Pisa) via Poggio Nuovo Arena Metato n 14, C.F.: CMPCNZ66M47G702Z; **2) LUCENTE Monica** nata a Crotone il 12/05/1979, residente in San Giovanni In Fiore (CS) via Marco Polo n 10, C.F.: LCNMNC79E52D122L; **3) FIDALEO Maria Grazia** nata a FORMIA il 03/09/1963, residente in Gaeta (LT) via Monte Grappa n 20, C.F.: FDLMGR63P43D708F; **4) TAIANO Mariangela** nata a ROMA il 06/11/1978, residente in Gaeta (LT) via Garibaldi 3, C.F.: TNAMNG78S46H501M; **5) MERTOLI Santa Emanuela** nata a CATANIA il 01/01/1981, residente in Gravina Di Catania via Dell'Autonomia n 55, C.F.: MRTSTM81A41C351C; **6) CAMPI Laura** nata a IVREA (TO) il 31/05/1971, residente in Cascinette D'Ivrea (TO), Strada Delle Querce n 6, C.F.: CMPLRA71E71E379I; **7) BERNARDO Daniela** nata a TORINO il 15/08/1967, residente in Torino Corso Unione Sovietica 245, C.F.: BRNDNL67M55L219L; **8) DALLA DEA Daniela** nata a TORINO il 03/03/1981 ed ivi residente in Corio Stradale Torino n 136, C.F.: DLLDNL81C43L219A; **9) USAI Monia** nata a IVREA (TO) il 08/01/1972 ed ivi residente in via Monte Ferrando 9, C.F.: SUAMNO72A48E379F; **10) CASETTA Silvia** nata a MONCALIERI il 20/12/1979, residente in Nichelino (TO) via Stupinigi n 72, C.F.: CSTSLV79T60F335Z; **11) DALLA DEA Cristina** nata a TORINO il 07/02/1979, residente in Balangero Stradale Mathi n 1, C.F.: DLLCST79B47L219K; **12) SAVOLDO Barbara** nata IVREA (TO) il 10/10/1970, residente in Pavone Canavese (TO) via Gianotti n 11, C.F.: SVLBRR70R50E379V; **13) CAFASSO Giorgia** nata a CHIERI (TO) il 27/03/1980, residente in Baldissero Torinese via Roma n 15 B, C.F.: CFSGRG80C67C627V; **14) CAMALDO Angelica** nata a LAGONEGRO (PZ) il 16/03/1982, residente in Torino via Malta n 36/14, C.F.: CMLNLC82C56E409Q; **15) DELL'ATTI Maria Luisa** nata a LECCE il 20/03/1982, residente in Carmiano (LE) via C. Battisti n 18, C.F.: DLLMLS82C60E506R; **16) GUARINO Domenico** nato a TROYES (EE) il

13/09/1967, residente in Sibari C.da Zigrino SNC, C.F.: GRNDNC67P13Z110H; 17) **ZEMA Rossana** nata a REGGIO CALABRIA il 06/02/1967 ed ivi residente in via Madonna Di Fatima n 24, C.F.: ZMERSN67B46H224U; 18) **MANFREDI Giovanna** nata a CARPANZANO il 23/06/1963 ed ivi residente in via Sottani n 5, Cosenza, C.F.: MNFGNN63H63B813D; 19) **SANTAMARIA Tiziana** nata a TAORMINA il 23/02/1981 e residente in Linguaglossa via Pietro Bencivinni n 14, C.F.: SNTTZN81B63L042S; 20) **PENNISI Liliana** nata a CATANIA il 25/12/1980, residente in Santa Venerina via S. Pertini n 10, C.F.: PNNLLN80T65C351A; 21) **REITANO Elisa** nata a CATANIA il 13/04/1981, residente in Santa Venerina in via Trento n 24, C.F.: RTNLSE81D53C351X; 22) **SCIUTO Maria Antonina** nata a CATANIA il 01/10/1981, residente in Zafferana Etnea via Del Gattopardo n 7, C.F.: SCTMNT81R41C351V; 23) **CALANDRA MANCUSO Angela Santa** nata a CATANIA il 28/10/1972 ed ivi residente in via Delle Medaglie D'Oro 90/E, C.F.: CLNNLS72R68C351H; 24) **CIFALA' Maria** nata a CATANIA il 27/01/1977 ed ivi residente in via Antonello Freri 14/F, C.F.: CFLMRA77A67C351S; 25) **DI MAURO Enrica** nata a CATANIA il 15/04/1981, residente in Sant'Agata Li Battiati via G. Verga n 9, C.F.: DMRNRC81D55C351F; 26) **LORRAI Giuseppa** nata a CATANIA il 27/01/1957, residente in Gravina Di Catania via G. Oberdan 9/B, C.F.: LRRGPP57A67C351H; 27) **PAVANI Giuseppe Paolo** nato a MILANO il 07/05/1968, residente in Tremestieri Etneo vico Nettuno 2/A, C.F.: PVNGPP68E07F205K; 28) **RACITI Valentina Anna** nata a CATANIA il 15/04/1970, residente in Catania via Rosa Balistreri n 36, C.F.: RCTVNT70D55C351K; 29) **TERRANOVA Manuela** nata a CATANIA il 05/05/1980, residente in Catania via Milo n 19, C.F.: TRRMNL80E45C351L; 30) **TOMARCHIO Rosa** nata a CATANIA il 19/09/1967, residente in Siracusa via L. Spagna 50/H, C.F.: TMRRSO67P59C351M; 31) **VELARDITA Floriana** nata a CATANIA il 27/01/1977, residente in Mascalucia via E. Torricelli n 16, C.F.: VLRFRN77A67C351N; 32) **VENUTI Valeria** nata a AUGUSTA il 13/04/1977, residente in Catania via Raccuglia n 4, C.F.: VNTVLR77D53A494T; 33) **DELIO Adele** nata a VIBO VALENTIA il

29/08/1981, residente in Vibo Valentia via Saverio Papandrea n 15, C.F.: DLEDLA81M69F537H; **34) CALI' Anna Giulia** nata a CATANIA il 26/09/1981, residente in Aci Castellovia Meli n 1, C.F.: CLANGL81P66C351K, **35) FABIANO Sonia**, nata a Crotone il 08/12/1976 e ivi residente alla Via delle Ginestre n.7, C.F. FBNSNO76T48D122A, **36) CARROZZA Maria**, nata a Crotone il 24/08/1968 e residente in San Ferdinando (Rc) alla Via Buonarroti n.5, C.F. CRRMRA68M64D122M, **37) LAMANNA Maria**, nata a Crotone il 16/10/1970 e residente in Acri (Cs) alla Contrada Duglia n.263, C.F. LMNMRA70R56D122H, **38) AMMIRATI Francesca**, nata a Lecco il 02/10/1970 e residente in Roccabernarda (Kr) alla Via Enrico Berlinguer n.81, C.F. MMRFNC70R42E507D, **39) ARABIA Monica**, nata a Crotone il 01/04/1975 e residente in Cutro (Kr) alla Via Nazionale c/o ESSO, C.F. RBAMNC75D41D122J, **40) CALIGIURI Mariachiara**, nata a Catanzaro il 22/11/1976 e residente in Savelli (Kr) alla Via Piave n.30, C.F. CLGMCH76S62C352Q, **41) DE RITO Angelina**, nata Catanzaro il 14/11/1966 e residente in Roccabernarda (Kr) alla Via del Lavoro snc, C.F. DRTNLN66S54C352E, **42) ELIODORO Anna Rita**, nata a Crotone il 27/05/1972 e ivi residente alla Via I Trav. B.Buozzi n.8, C.F. LDRNRT72E67D122M, **43) FACENTE Rosa**, nata a Roccabernarda (Kr) il 07/12/1972 e ivi domiciliata alla Via San Francesco n.47, C.F. FCNRSO72T47H383F, **44) FRAGALE Emanuela**, nata a Crotone il 28/05/1981 e residente in Roccabernarda (Kr) alla Via Bernardo del Carpio n.1, C.F. FRGMNL81E68D122W, **45) GERACE Danila**, nata a Crotone il 12/08/1981 e ivi residente alla Via Santa Croce n.13, C.F. GRCDNL81M52D122Z, **46) IANNI' Monica**, nata a Scilla (Rc) e residente in Cotronei (Kr) alla Via Mindrillo n.19, C.F. NNIMNC83E62I537N, **47) LAVIGNA Piera**, nata a Mesoraca (Kr) il 18/07/1979 e residente in Cutro (Kr) alla Via Grande n.15, C.F. LVGPRI79L58F157W, **48) MACRI' Stella**, nata a Cutro (Kr) il 20/01/1966 e ivi residente alla Via I^ Trav. Catanzaro n.15, C.F. MCRSLL66A60D236M, **49) MANCUSO Stefania**, nata a Waiblingen (Germania) e residente in Crucoli Torretta (Kr) alla Via G.Amendola, C.F. MNCSFN81L48Z112C, **50) MELLINO Emanuela**, nata a Crotone il 14/07/1977 e ivi residente alla Via degli Enotri n.26, C.F.

MLLMNL77S54D122D, **51) POLLINZI Vincenzo**, nato a Roccabernarda (Kr) il 07/09/1966 e ivi residente in Via del Lavoro snc, C.F. PLLVCN66P07H383X, **52) PULERA' Rosa**, nata a Crotone il 26/01/1967 e residente in Roccabernarda (Kr) alla Via della Resistenza n.81, C.F. PLRRSO67A66D122P, **53) PUPO Rosanna**, nata a Catanzaro il 22/06/1976 e residente in Mesoraca (Kr) alla Via Picula n.6, C.F. PPORNN76H62C352Y, **54) RICCIO Angela**, nata a Crotone il 25/03/1982 e residente in Roccabernarda (Kr) alla Via dei Bizantini n.47, C.F. RCCNGL82C65D122F, **55) TOSCANO Marilena**, nata a Crotone il 09/10/1982 e residente in Roccabernarda (Kr) al Viale Trieste n.256, C.F. TSCMLN82R49D122A, **56) CAVALLO Marina**, nata a Crotone il 03/08/1978 e ivi residente alla Via Villa Sala n.12, C.F. CVLMRN78M43D122X, **57) ELIA Francesco**, nato a Scandale (Kr) il 14/11/1964 e ivi residente alla Via Milano, C.F. LIAFNC64S14I494A, **58) LAMA Rosa**, nata a Cariatì (Cs) il 09/11/1982 e residente in Crucoli (Kr) alla Via U.Foscolo n.10, C.F. LMARSO82S49B774W, **59) PATARINO Alba**, nata a Crotone il 19/10/1975 e residente in Roccabernarda (Kr) alla Via della Vittoria, C.F. PTRLBA75R59D122D, **60) PULERA' Angela**, nata a Crotone il 24/09/1972 e ivi residente alla Via Panella n.135, C.F. PLRNGI72P64D122E, **61) GALLO Salvatore**, nato a Crotone il 14/05/1961 e ivi residente alla Via Corrado Alvaro n.33, C.F. GLLSVT61E14D122S, **62) ARABIA Filomena**, nata a Crotone il 03/12/1963 e residente in Cutro (Kr) alla Via Giacomo Cook n.4, C.F. RBAFMN63T43D122V, **63) LUCANTO Emilia**, nata a Crotone il 08/01/1981 e residente in Cadegliano-Viconago (Va) alla Via Ponte Tresa n.49, C.F. LCNMLE81A48D122W, **64) Ferrando Cristina**, nata a Genova il 27 agosto 1977 ed ivi residente in via dei Sansone 15/1 CF FRRCS77H67D969F, **65) VASSALLO Morena** nata a Palermo il 14.09.1970 e residente a Luzzi c.da Serra Civita n.91 C.F. VSSMRN77P54G273J, **66) STELLA Adele** nata ad Enna il 22.11.1967 ed ivi residente in via I. Da Vinci n.5 C.F. STDLA67S62C342B, **67) CRESCENTE Teresa** nata a Cassano allo Ionio il 28.08.1976 ed ivi residente in c.da Cassiani snc C.F. CRSTRS76M68C002X, **68) BLEFARI Elena** nata a Ciriò il 22.06.1980 e residente a Cassano allo Ionio in c.da

Cassiani snc C.F. BLFLNE80H62C725K, **69) CAPIZZI Valentina** nata a Catania il 7.07.1977 e residente a Belpasso in via E. Fermi n. 32 C.F. CPZVNT77L47C351K, **70) FIORILLO Ferdanda** nata a Caserta il 31.10.1974 e residente a Casale Carinola in via per Cascano n.31 C.F. FRLFNN74R71B963N, **71) RUFFO Patrizia** nata a Montalto Uffugo il 20.03.1967 ed ivi residente in via R. Leoncavallo n.42 C.F. RFFPRZ67C60F416I, **72) TROVATO Angela Giordana** nata a S. G. La Punta il 31.07.1974 ed ivi residente in via delle Sciare n.180 C.F. TRVNLG74L71C351C, **73) SAYA Mario** nato ad Avola il 6.03.1983 e residente a Siracusa in via Riviera Dionisio il Grande n.76/A C.F. SYAMRA83C06A522P, **74) PISTORIO Marzia** nata a Siracusa il 18.12.1968 ed ivi residente in viale Santa Panagia n.136/O C.F. PSTMRZ68T58I754Y, **75) MIDOLO Marzia** nata a Noto il 12.09.1978 ed ivi residente in via S. D'Acquisto snc C.F. MDLMRZ78P52F943P, **76) CONTE Cinzia** nata a Siracusa il 20.03.1967 ed ivi residente in via Caduti di Nassiriya n.1 C.F. CNTCNZ67C60I754W, **77) AGATI Maria Grazia**, nata ad Adrano (Ct) il 21/07/1961 ed ivi residente in v. Pillari n.29, C.F. GTAMGR61L61A056W; **78) AZZARO Giuseppina**, nata a Noto (SR) il 31/12/1981, residente a Pachino (SR) in v. G. Rossini n.6, C.F. ZZRGP81T71F943C; **79) BALLARINO Edda**, nata a Messina il 09/07/1982, residente a Patti (ME) vi v. R. Pilo n.11, C.F: BLLDDE82L49F158E; **80) BARBAGALLO Alessandra Giusy**, nata a Catania il 29/12/1980, residente a Zafferana Etnea (CT) v. Cavotta n.22, C.F. BRBLSN80T69C351X; **81) BELLACERA Manuela**, nata a Trieste il 01/02/1964 ed ivi residente in v. Strada di Fiume n.67, C.F. BLLMNL64B41L424I; **82) CALA' LESINA Sebastiana**, nata a Messina il 23/04/1976 ed ivi residente in v.le S. Martino n. 62 is. 154, C.F. CLLSST76D63F158L; **83) CARCO' Salvatore**, nato a Catania il 30/10/1969, residente a Militello V. di Catania in v. L. Capuana n.36,C.F. CRCSV69R30C351U; **84) CASTELLANA Maria Luisa**, nata a Catania il 18/10/1977, residente a Mascalucia (CT) in v. Piemonte n.22/B, C.F. CSTMLS77R58C351L; **85) CASTROVINCI Melina Annamaria**, nata a Lagenthal (CH) il 16/01/1962, residente a Messina in v. T. Trapani Pal c 2, C.F. CSTMNN62A56ZA33Z; **86) DE LAURENTIIS Angela**, nata a

Sant'Agata de' Goti (BN) il 06/04/1979, residente ad Arcisate (VA) v. Cantello n.46, C.F. DLRNGL79D46I197V; **87) DI LIBERTO Rita Maria**, nata a Palermo il 28/05/1981, residente a Campobello di Licata (AG) v. Edison n.179, C.F. DLBRMR81E68G273T; **88) DI MAURO Veronica**, nata a Catania il 19/08/1983 ed ivi residente v. N. Calipari n.12/A, C.F. DMRVNC83M59C351U; **89) DI PIETRO Laura**, nata a Messina il 07/02/1979 ed ivi residente in v. Lenzi n. 1, C.F. DPTLRA79B47F158B; **90) GAIZZA Monia**, nata a Messina il 28/09/1978, residente a Nizza di Sicilia (ME) in v. Villafranca n. 24, C.F. GZZMNO78P68F158J; **91) GAMUZZA Giovanna**, nata a Caltagirone (CT) il 02/12/1982, residente a Camporotondo Etneo (CT) v. L. Capuana n.1, C.F. GMZGNN82T42B428I; **92) LUCA Marialetizia**, nata ad Augusta (SR) il 26/09/1981, residente a Valverde (CT) corso Vitt. Emanuele n.162, C.F. LCUMCT81P66A494Y; **93) MANGIAGLI Rossella**, nata a Catania il 21/05/1981 ed ivi residente in v. A. Modigliani n.36, C.F. MNGRSL81E61C351F; **94) MAZZA Agata Loredana**, nata a Catania il 29/09/1972 ed ivi residente in v.le M. Rapisardi n.411, C.F. MZZGLR72P69C351A; **95) MELI Nunzia**, nata a Bronte (CT) il 06/02/1965, residente a s. Maria di Licodia (CT) in v. A. de Gasperi n.37, C.F. MLENNZ65B46B202Q; **96) MIDIRI Danila**, nata a Barcellona P.G. il 26/10/1981 ed ivi residente in v. Barcellona Castoreale n. 169, C.F. MDRDNL81R66A638T; **97) MIDIRI Domizia**, nata a Barcellona P.G. il 12/09/1978 ed ivi residente in v. Barcellona Castoreale n.169, C.F. MDRDMZ78P52A638U; **98) PACE Nella**, nata a Vizzini (CT) il 10/09/1973 ed ivi residente in v. Garibaldi n.34, C.F.PCANLL73P50M100Y; **99) PARRINELLO Agnese**, nata a Caltagirone (CT) il 04/05/1974 ed ivi residente in v. S. Stefano n.91, C.F. PRRGNS74E44B428Q; **100) PUCCI Simona**, nata a Catania il 15/10/1980 ed ivi residente in v. Ustica n.4, C.F. PCCSMN80R55C351O; **101) QUATTROCCHI Filippa**, nata a Catania il 19/10/1978, residente ad Acireale in v. Cerami n.46, QTTFPP78R59C351F; **102) RIELA Antonella Linda**, nata a Catania il 18/02/1972, residente a S. Giovanni la Punta (CT) in v. G. Deledda n.4, C.F. RLINNLL72B58C351J; **103) RUELLO Daniela**, nata a Messina il 01/05/1973 ed ivi residente in v. le P. Umberto n.89, C.F. RLLDNL73E41F158P; **104) SANGIORGIO Maria Immacolata**, nata ad

Adrano (CT) il 28/02/1962 ed ivi residente in v. Fraiello n.40, C.F. SNGMMM62B68A056P; **105) SCACCIANOCE Maria**, nata a Biancavilla (CT) il 25/06/1963 ed ivi residente in v. Albania n. 123, C.F. SCCMRA63H65A841M; **106) SEVERINO Annamaria**, nata a Caltagirone (CT) il 17/05/1975, residente a Catania in v. Orchidea, C.F. SVRNMR75E57B428R; **107) SPORTARO Angela Maria**, nata a Catania il 24/08/1971 ed ivi residente in v. A. Aniante n.1, C.F. SPRNLM71M64C351Z; **108) VECCHIONE Giovanna**, nata a S. Paolo bel Sito (NA) il 24/06/1961 ed ivi residente in v. Macello n.23, C.F.VCCGNN61H64I073X rappresentati e difesi per procure in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Dino Caudullo (C.F. CDLDNI73H18C351K – PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026) e Salvatore M. A. Spataro (C.F. SPTSVT70H14C351H - PEC salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it - fax 095383876) del Foro di Catania, ed elettivamente domiciliati in Roma, via Livorno n.42, presso lo studio dell'avv. Gina Alessandra Trafficante

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t. (C.F.: 80185250588)

E NEI CONFRONTI DI

Rossitto Domenica

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

ed adozione delle misure cautelari più idonee alla tutela dei ricorrenti

- 1) del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca **n.495 del 22.06.2016** divulgato con nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 22.06.2016 prot.16827, nella parte in cui non prevede alcuna possibilità di inserimento, nemmeno nella fascia aggiuntiva (IV fascia), per i docenti in possesso di diploma di maturità magistrale abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- 2) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso al provvedimento sopra impugnato, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ivi compresa la nota del MIUR-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 22.06.2016 prot.16827, nonché, ove occorra, della nota Miur Prot. n.16480 del 04.06.2015, della nota Miur n.15457 del 20.05.2015 con la quale sono state dettate istruzioni di includere nelle GAE 2014/2017 i soli diplomati magistrali

ricorrenti della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 2015, della Circolare del MIUR prot. n.2198 del 30.06.2015 nella parte in cui dovesse risultare lesiva degli interessi legittimi dei ricorrenti ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché la nota del 6.07.2015 prot.19621 ed, ove occorra, del D.M. 325 del 3.06.2015 e del D.M. n. 235 del 9.04.2014.

e per il risarcimento del danno in forma specifica

PREMESSE

Si rileva, in via preliminare, che il presente ricorso rientra senz'altro nella giurisdizione del Giudice Amministrativo, come del resto già statuito in precedente pronuncia resa dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 11/2011 e Consiglio di Stato, IV sezione, n.953/2016 del 9 marzo 2016) e dalla Sezioni Unite della Suprema Corte, oltre che da codesto Ecc.mo TAR Lazio (Cass. SS. UU. N. 27991 del 16.12.2013; Tar Lazio, Roma, n. 5912 del 4.06.2014).

Difatti, la presente controversia non verte in materia di impugnazione delle graduatorie ad esaurimento ma concerne, piuttosto, i criteri e le norme generali stabiliti dall'Amministrazione convenuta per l'individuazione dei soggetti che possano avere ingresso in dette graduatorie.

* * * *

I ricorrenti sono tutti docenti precari della scuola dell'infanzia e primaria, in possesso di titolo abilitante all'insegnamento, ovvero di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 od anche in possesso, egualmente abilitante, del titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria).

Essi, tuttavia, sono stati esclusi dalla possibilità di avere ingresso nelle Graduatorie ad Esaurimento, in origine denominate Graduatorie Permanenti (istituite con L. 124/99) poiché il Ministero dell'Istruzione non ha mai ritenuto che il diploma magistrale costituisse titolo idoneo. Sicché, i ricorrenti hanno maturato la convinzione di non aver titolo.

A seguito del noto parere reso dal Consiglio di Stato circa la natura abilitante del riferito diploma, lo stesso Consiglio di Stato ha annullato il D.M. n. 235/2014, di aggiornamento delle graduatorie, nella parte in cui esso escludeva ogni possibilità di inserimento ai soggetti in possesso del diploma magistrale.

Nonostante ciò, l'Amministrazione scolastica ha frapposto ogni possibile resistenza ed ancora oggi, con il qui impugnato D.M. 495 del 22.06.2016, quando invece

avrebbe potuto sanare la posizione dei ricorrenti, ha previsto il solo inserimento dei seguenti soggetti:

- docenti già inseriti con riserva in attesa del conseguimento del titolo;
- docenti che abbiano acquisito il diritto alla riserva dei posti, ai sensi della L. 68/1999, al fine di inserire tale loro requisito ove già presenti in graduatoria;
- docenti che abbiano conseguito il titolo per l'insegnamento di sostegno, al fine del loro inserimento negli elenchi di sostegno.

Nulla si dice, invece, per i docenti in possesso del diploma magistrale.

Si rende pertanto necessario il presente ricorso nell'ambito del quale, oltre a precisare la natura abilitante del titolo di studio dei ricorrenti, si evidenzierà: la valenza *erga omnes* dei provvedimenti giurisdizionali che hanno disposto l'annullamento del D.M. 235/2014 e del successivo D.M. 325/2015; la non rilevanza, ai fini dell'inserimento dei ricorrenti, della natura asseritamente chiusa, perché ad esaurimento, delle graduatorie; la violazione del principio di razionalità e comunque di altri principi di rango costituzionale con riferimento alla specifica normativa sulle GAE e sulla possibilità di ingresso nelle stesse; la necessità che si conceda, intanto e nelle more della decisione di merito, un provvedimento cautelare idoneo a tutelare le ragioni dei ricorrenti nell'imminenza del nuovo anno scolastico 2016/17.

* * * *

Sulla condotta impeditiva del MIUR

Sin dalla loro prima istituzione, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 124/99, il Ministero dell'Istruzione non ha mai annoverato tra gli aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti (successivamente trasformate in graduatorie ad esaurimento), gli aspiranti in possesso titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria), o più in generale in possesso di diploma di maturità magistrale, in quanto ha sempre negato valore abilitante all'insegnamento a detto titolo di studio, e quindi non riconoscendo validità a detti titoli ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui trattasi¹.

¹ Nonché nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per l'inserimento nelle quali, com'è noto, è necessario il possesso dell'idoneità o abilitazione all'insegnamento.

Invero, in tutti i bandi di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti², e poi di quelle ad esaurimento³, il diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 non è stato mai considerato titolo valido ai fini dell'inserimento, in quanto ritenuto non abilitante, poiché con l'istituzione della laurea in Scienza della formazione l'Amministrazione ha sempre considerato indispensabile il possesso di quest'ultimo titolo (in quanto abilitante all'insegnamento), ovvero il possesso di abilitazione o idoneità conseguita attraverso i concorsi ordinari a cattedre o i corsi abilitanti di cui alla legge 124/99, ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti e ad esaurimento, nonché ai fini dell'accesso alla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

Sennonché, il Consiglio di Stato con alcuni pareri⁴ resi su altrettanti ricorsi straordinari, in via incidentale ha riconosciuto valore abilitante al diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (e confermando detto orientamento con la recente ordinanza n.1100 del 12.03.2014).

In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato che prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) doveva considerarsi abilitante, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297.

La natura abilitante del titolo di cui trattasi, è sancita inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n.82 del 24 settembre 2012.

Alla luce delle citate pronunce del Consiglio di Stato, il Ministero dell'Istruzione ha sostanzialmente preso atto – per la prima volta – della natura abilitante *ex lege* dei diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, seppur in maniera parziale e decisamente penalizzante e discriminante per i circa 55.000 docenti in possesso di detto titolo.

Invero, l'Amministrazione resistente si è limitata a riconoscere la natura abilitante del titolo di cui trattasi in seno al D.M. 353/2014, esclusivamente ai fini

2 D.M. 146/2000, D.D.G. 12.02.2002, D.D.G. 17.04.2003, D.D.G. 21.04.2004 e D.D.G. 31.03.2005.

3 D.D.G. 16.03.2007, D.M. 42/2009 e D.M. 44/2011.

4 Cfr. parere del 05.06.2013 e dell'11.09.2013.

dell'inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto⁵ e non pure nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Dopo ben 14 anni dall'istituzione delle graduatorie permanenti, durante i quali l'Amministrazione non ha mai riconosciuto agli aspiranti in possesso di detto titolo la possibilità di accedervi, alla luce del chiaro quadro normativo delineato dal Consiglio di Stato, e solo parzialmente recepito dall'Amministrazione, con l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il prossimo 2014/2017 si era presentata l'occasione per sanare un'ingiustizia protrattasi per anni in danno di detta categoria di docenti, alla quale è stato sin'ora – di fatto – negato il diritto al lavoro costituzionalmente garantito.

Ed invece il Ministero resistente, con il D.M. 235/2014, con il quale ha indetto l'aggiornamento triennale delle graduatorie, non ha previsto la possibilità per detti docenti di accedere finalmente alle graduatorie agli stessi da sempre negate.

Sennonché, con sentenza n.1973/2015 il Consiglio di Stato ha annullato il D.M. 235/2014 proprio nella parte in cui non ha previsto la possibilità di inserimento nelle Gae dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Nonostante l'efficacia *erga omnes* della citata pronuncia di annullamento, quantomeno nella parte "demolitoria" del provvedimento annullato, il Ministero resistente non ha ritenuto di adeguarsi alla decisione del Consiglio di Stato, disponendo la riapertura dei termini per l'inserimento nelle graduatorie dei docenti muniti del titolo di cui trattasi, limitandosi, invece, a disporre l'inserimento nelle Gae dei soli ricorrenti innanzi al Consiglio di Stato (con la nota n.15457 del 20.05.2015).

Con il Decreto ministeriale oggi impugnato, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, nel disporre, tra l'altro, lo scioglimento delle riserve in favore dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento, **non ha in alcun modo tenuto conto della citata sentenza del Consiglio di Stato, non prevedendo alcuna possibilità di inserimento, nemmeno nella IV fascia (la c.d. fascia aggiuntiva istituita nel 2012), per i docenti in possesso di diploma magistrale abilitante.**

Ma non è tutto.

Sull'efficacia generale dell'annullamento del D.M. 235/2014, è peraltro intervenuto anche Codesto Tribunale (sez. III bis, sentenza 21.12.2015

5 Nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto possono inserirsi i docenti in possesso di abilitazione ma non inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

n.14303), il quale ha annullato il DM 325/2015 (di contenuto identico al provvedimento oggi impugnato) rilevando quanto segue:

“Considerato che la presente vicenda - che riguarda la fattispecie dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, e che pertanto al momento della “chiusura” delle graduatorie permanenti erano già in possesso di titolo abilitante - è stata affrontata e decisa favorevolmente per i ricorrenti dal Consiglio di Stato, sez.VI, n.1973/2015, id. n.4235/2015:

Considerato, pertanto, che il D.M. n.235/2014 - di cui il D.M. impugnato in questa sede è parte integrante e che, nella relativa previsione, ne ripete pedissequamente i contenuti - è stato annullato in parte qua con la sentenza di cui in precedenza con efficacia che è stata ritenuta, da parte del Collegio, in analogo e precedente contenzioso, operare erga omnes nei confronti di chi si trovi nella medesima posizione”.

Orbene, alla luce di quest’ultimo pronunciamento (relativamente al quale, a quanto ci consta, non risulta proposto appello), l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto adeguarsi ai principi espressi dal Consiglio di Stato con la sentenza 1973/2015, consentendo l’inserimento nelle Gae dei diplomati magistrale.

Da ultimo peraltro, con ordinanza n.1/2016, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha ribadito, sebbene in fase cautelare, i principi enunciati con la sentenza 1973/2016.

Proprio in ragione della chiara pronuncia del Consiglio di Stato, anche in Adunanza Plenaria, e dell’ulteriore pronuncia di Codesto Tar, entro i termini previsti dal D.M. 495/2016, gli odierni ricorrenti hanno quindi proposto domanda (in formato cartaceo essendo loro precluso l’accesso alla procedura on line) per l’inserimento nelle Gae, e con il presente ricorso impugnano il decreto medesimo nonché gli ulteriori atti in epigrafe indicati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Eccesso di potere – omessa applicazione dei principi espressi dal Consiglio di Stato con la sentenza n.1973/2015 e dal Tar Lazio con la sentenza 14303/2015. Contraddittorietà dell’azione amministrativa. Illogicità manifesta. Disparità di trattamento.

Il Giudice amministrativo d’appello riformando la decisione del Tar Lazio, ha disposto l’annullamento del D.M. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento.

Orbene, a fronte dell'annullamento del decreto ministeriale – atto di carattere generale e di natura normativa, che costituisce la *lex specialis* della procedura – avente efficacia *erga omnes* nei confronti di tutti i docenti ai quali è stata ingiustamente preclusa la possibilità di inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento, è stata definitivamente acclarata l'illegittimità del diniego all'inserimento in graduatoria di detta categoria di docenti.

Come evidenziato in giurisprudenza, in particolare, “*La statuizione giurisdizionale di annullamento, qualora colpisca un atto a contenuto generale (nella specie un bando di concorso), si estende oggettivamente a tutti coloro su cui detto atto spiega i suoi effetti*” (Consiglio di Stato, sez. VI, 09/09/2008 n.4305), ed ancora “*Sul piano processuale, dalla natura generale, unitaria e inscindibile del contenuto e degli effetti degli atti amministrativi generali discende la mancanza di esigenza di notifica ad almeno uno dei destinatari (non individuabili a priori); conseguenza che se ne ricava, per esempio, è che il loro annullamento in sede giudiziale determinerebbe il venire meno degli effetti nei confronti di tutti i destinatari, compresi quelli rimasti estranei alla controversia*” (Consiglio di Stato, sez. VI, 15/12/2014, n.6153)⁶.

La decisione di annullamento - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista, invece, efficacia erga omnes nei casi di atti a contenuto generale e inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo, quali sono i regolamenti comunali, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto a contenuto generale sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale

⁶ La decisione di annullamento - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista, invece, efficacia *erga omnes* nei casi di atti a contenuto generale e inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo, quali sono i regolamenti comunali, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto a contenuto generale sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri (T.A.R. Palermo, sez. II, 06/03/2015 n.631)

Secondo la regola generale desumibile dall'art. 2909 c.c. il giudicato conosce limiti oggettivi e soggettivi; quanto al limite oggettivo, nel processo amministrativo deve intendersi limitato ai motivi dedotti avverso gli atti specificamente impugnati; quanto al limite soggettivo, il giudicato fa stato tra le parti, salva l'ipotesi che l'annullamento riguardi atti normativi secondari od amministrativi generali, evenienza in cui può ravvisarsi un'efficacia “*erga omnes*” (T.A.R. Perugia, sez. I, n.79)

Il bando di concorso e le successive graduatorie sono atti che si pongono fra loro in rapporto di vera e propria presupposizione e consequenzialità immediata, diretta e necessaria, cosicché l'annullamento del bando, ovvero di una sua clausola, ha efficacia caducante su tutti gli atti, o parte di essi, successivi del procedimento (Consiglio di Stato, sez. V, 08/11/2012, n.5694)

La decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista efficacia *erga omnes* solo nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri (Consiglio di Stato, 18.11.2013 n.5459).

non può esistere per taluni e non esistere per altri (TAR Palermo, 06.03.2015 n.631).

Né può in alcun modo dubitarsi circa la natura di atto a contenuto generale sostanzialmente e strutturalmente unitario del D.M. 235/2014.

Pertanto, la pronuncia del Consiglio di Stato, essendo relativa a un atto regolamentare generale, in quanto applicabile ad una platea generalizzata, produce effetti *erga omnes*, a mente della dottrina e della giurisprudenza maggioritarie (ex pluribus Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza 13 marzo 1998).

E, del resto, come osservato dalle **Sezioni Unite della Corte di Cassazione**, è proprio la natura regolamentare degli atti che disciplinano “*con disposizioni generali ed astratte, (del)le graduatorie ad esaurimento*” a giustificare la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto del giudizio è la regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento, fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario ove oggetto del giudizio è, come nel caso di specie, la sussistenza o meno del diritto all’inclusione in tali graduatorie (si veda **Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 27991 del 24 settembre/16 dicembre 2013** concernente l’impugnazione dinanzi al TAR Lazio del D.M. n. 44/2011 che ha indetto la procedura di aggiornamento antecedente a quella di cui al D.M. n. 235/2014).

Orbene, in seguito all’annullamento del D.M. 235/2014, l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto adeguarsi alla statuizione di cui alla sentenza 1973/2015, provvedendo, in occasione dell’emanazione del D.M. oggi impugnato, a sanare l’illegittima esclusione dei docenti in possesso di diploma magistrale dalla possibilità di accedere alle graduatorie di cui trattasi.

Sennonché, l’Amministrazione non ha provveduto a disporre l’inserimento in Gae dei docenti di cui trattasi, tenuto conto che con la nota n.15457 del 20.05.2015 sono state dettate istruzioni per inserire nelle GAE 2014/2017 i soli diplomati magistrali ricorrenti della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 2015, e che con la circolare prot. n.2198 del 30.06.2015 ha dapprima aperto l’accesso alle Gae anche a coloro i quali avessero un giudizio pendente, salvo poi, con successiva nota del 6.07.2015 prot.19621, in maniera palesemente illegittima e contraddittoria, precisare⁷ che “*non potranno vantare alcun titolo, ai fini dell’inclusione nelle*

⁷ “Pervengono da parte di diversi Uffici Scolastici Regionali, quesiti in relazione a richieste di inserimento in graduatorie ad esaurimento da parte di docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, a seguito della nota tecnica prot. n. 2198 del 30 giugno 2015 predisposta dalla Direzione generale per i contratti, gli acquisti e i sistemi informativi e la statistica.

Con la nota sopra richiamata, nel comunicare l’apertura delle funzioni agli Uffici Scolastici per l’inserimento degli aspiranti è stato precisato, sotto il profilo strettamente tecnico, che detta funzione consente:

- l’inserimento a pieno titolo per i destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli;
- l’inserimento con riserva per contenzioso in corso per gli aspiranti che hanno al momento un contenzioso ancora pendente.

graduatorie provinciali di interesse, coloro che, pur trovandosi nella medesima situazione giuridica, ovvero in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non possano invocare alcun provvedimento giudiziale favorevole ad essi individualmente e specificamente rivolto in pendenza di giudizio o, addirittura, non abbiano tempestivamente impugnato il predetto D.M. n.235/14 in sede giurisdizionale”.

A fronte della mancata estensione dal parte del Miur del disposto del Giudice amministrativo a tutti gli aventi titolo, l'unica via che aveva il Ministero dell'Istruzione per ristabilire la legalità, era aprire le graduatorie ai diplomati, in occasione delle operazioni annuali sulle graduatorie medesime (scioglimento riserve, inserimento titoli di sostegno e titoli di riserva ex L.68/99).

L'Amministrazione resistente pertanto, così come ha concesso a docenti cui era stata data la possibilità di inserirsi in graduatoria senza nemmeno avere ancora conseguito l'abilitazione, tant'è che il D.M. 495/2016 ha consentito loro di procedere allo scioglimento della riserva non appena conseguito il titolo, alla luce della declaratoria di annullamento del D.M. 235/2014, avrebbe dovuto consentire in quest'occasione l'inserimento – anche eventualmente nella fascia aggiuntiva (quindi senza danneggiare nessuno) – dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante.

Si precisa, altresì che, con ulteriore **sentenza (n.3788/2015 del 3.08.2015), il Consiglio di Stato** nel pronunciarsi nuovamente su uno dei ricorsi proposti per l'annullamento del D.M. 235/2014, ha rilevato che “*se è incontestabile che con il decreto ministeriale n. 325/2014, sulla base del citato parere, è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, è altrettanto indubitabile che, nel ricorso in primo grado, gli attuali appellanti abbiano evidenziato che la loro richiesta non era tesa all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, inserimento peraltro già acquisito per quanto detto innanzi, ma all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, cioè nelle graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal Ministero.*

In ogni caso, nel merito e sotto il profilo amministrativo, devono ritenersi confermate le istruzioni già impartite dalla scrivente Direzione Generale con la nota prot. n. 15457 del 20 maggio 2015 nella parte in cui chiariva che debbano essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, secondo il rispettivo punteggio, i destinatari di sentenze che abbiano definito nel merito, in senso favorevole ai ricorrenti, la controversia. Altresì, dovrà procedersi nei sensi e per gli effetti dell'ammissione con riserva nelle graduatorie provinciali di interesse dei soli soggetti destinatari, quali parti in causa di relativo giudizio contenzioso, di ordinanze cautelari favorevoli”.

Non sembra, del resto, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero da considerare in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale idoneità del titolo posseduto sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali, trattandosi di un pronunciamento interpretativo, (quello sopra menzionato di questo Consesso) avente ad oggetto il regime normativo pertinente e, come tale, valevole erga omnes (nei limiti dell'esaurimento degli effetti e della contestabilità giurisdizionale del rapporto amministrativo relativo a ciascun interessato).

Conseguentemente, risulta utile la stessa presentazione delle citate domande di inserimento, inoltrate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato.

Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però, in maniera singolare, continuato a non attribuirgli valenza utile per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

In tal senso, si è del resto già pronunciata questa Sezione con la sentenza n.1973 del 16 aprile 2015, da cui non ci si intende discostare.

Ne' diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione, può' essere condivisa la tesi fondata sulla differenza tra l'efficacia del titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 e il diritto dei medesimi docenti abilitati all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Ciò in quanto dalla normativa vigente requisito sufficiente per siffatto inserimento e' il possesso della abilitazione all'insegnamento.

Del resto, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, - tabella allegata, come previsto dall'articolo 1 al d.l. n. 97/2004 convertito dalla legge n.143/2004, integrata dalla legge n.186/2004 e modificata dalla legge n. 296/2006 -, prevede tra l'altro, al punto A), denominato "titoli abilitanti di accesso alla graduatoria", il titolo abilitante comunque posseduto, che

è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento.

Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui, in parte, attingere per l'assunzione, gli inserimenti a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti.

Questo Collegio ritiene, quindi, che, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti fossero già in possesso di abilitazione e non fossero nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie.

In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati”.

L'illegittimità del provvedimento impugnato emerge ancor più all'evidenza, laddove si consideri che lo stesso ripropone integralmente le medesime disposizioni del DM 235/2014 definitivamente annullate dal Consiglio di Stato con le sentenze citate e che, cosa ancor più evidente, ripropone integralmente il medesimo contenuto del DM 325/2015, già annullato con sentenza passata in giudicato da Codesto Tribunale.

Come dianzi evidenziato infatti, con sentenza 21.12.2015 n.14303, passata in giudicato, codesto Tar ha già annullato il DM 325/2015 rilevando che il D.M. n.235/2014 - di cui il D.M. 325/2015 è parte integrante e che, nella relativa previsione, ne ripete pedissequamente i contenuti - è stato annullato in parte qua con la sentenza 1973/2015 con efficacia che è stata ritenuta operare erga omnes nei confronti di chi si trovi nella medesima posizione.

A fronte di ciò, non può non concludersi per l'illegittimità anche del DM 495/2016 oggi impugnato, che ripropone integralmente le medesime disposizioni del DM 235/2014 oggetto di annullamento da parte del Consiglio di Stato e ricalca nel contenuto il DM 325/2015 già annullato con sentenza passata in giudicato dal codesto Tribunale.

*** **

**ILLEGITTIMITÀ DERIVATA PER I MEDESIMI VIZI CHE HANNO
PORTATO ALL'ANNULLAMENTO DEL DM 235/2014.**

Richiamando integralmente le medesime disposizioni del D.M. 235/2014, dichiarate illegittime dal Consiglio di Stato con la citata sentenza 1973/2015, con il conseguente annullamento *in parte qua* del decreto medesimo, il provvedimento impugnato risulta anch'esso illegittimo per gli stessi vizi che hanno portato all'annullamento del D.M. 235/2014, che di seguito si riportano.

Violazione della legge 124/99. Violazione dell'art.1 comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti. Violazione ed erronea applicazione l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Violazione ed erronea applicazione del D.M. 10 marzo 1997 e dell'art. 15, comma 7, del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323. Illogicità ed ingiustizia manifeste.

Senza recesso alcuno dai superiori motivi di ricorso, si evidenzia ulteriormente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione delle disposizioni sopra rubricate.

Come esposto in premessa, agli aspiranti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 non è mai stata riconosciuta la possibilità di accedere alle graduatorie permanenti di cui alla legge 124/99.

Alla luce delle recenti pronunce del Consiglio di Stato che, come sopra evidenziato, ha sancito una volta per tutte la natura abilitante *ex lege* dei diplomi magistrali purché conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, nonché alla luce dell'annullamento *in parte qua* del D.M. 235/2014, vanno quindi sottoposte a vaglio di legittimità le disposizioni oggi impugunate, nella parte in cui non prevedono in alcun modo, sanando quindi una illegittimità già accertata in via definitiva, la possibilità di inserimento in Gae, nemmeno nella IV fascia, dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante.

In via preliminare, onde fugare ogni possibile equivoco, è il caso di evidenziare che non può ritenersi minimamente di ostacolo all'accesso alle graduatorie del personale in possesso del titolo di cui trattasi, la trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle graduatorie permanenti, disposta dalla legge 296/2006, né tantomeno le disposizioni di cui al D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106 che all'art. 9, commi 20 e 21 bis e di cui al D.L. n. 216 del 29 dicembre 2011 convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2012, n. 14 che all'art. 14, comma 2 ter.

Invero, l'art.1 comma 605 lett. c) della citata legge, dispone che *“Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad*

esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione”.

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 (all’art. 9, commi 20 e 21 bis) ha stabilito che “Il primo periodo dell’articolo 1, comma 4 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 è sostituito dal seguente: “ A decorrere dall’anno scolastico 2011/2012 senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l’aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento con l’art.1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un’unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza.”.

Infine, il D.L. n. 216 del 29 dicembre 2011 convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14 (art. 14, comma 2 ter) ha stabilito che: “Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all’art.1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione dopo avere frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie.”

Le disposizioni legislative in questione invero, secondo una lettura costituzionalmente orientata delle stesse, dovrebbero ritenersi annoverare tra gli aventi titolo all’inserimento in graduatoria (sebbene ad esaurimento) anche i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002, tenuto conto della natura abilitante ex lege dello stesso ed alla luce del chiarimento posto dalla stessa legge 296/2006 (“Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano

triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui, in parte, attingere per l'assunzione, gli inserimenti a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti.

Questo Collegio ritiene, quindi, che, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti fossero già in possesso di abilitazione e non fossero nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie". – in termini cfr. Consiglio di Stato sentenza n.3788/2015 del 3.08.2015).

A tal proposito, in Giurisprudenza è stato recentemente puntualizzato che *"...il divieto della norma primaria (art. 1 comma 605 legge 296/06) circa la possibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento ad eccezione delle ipotesi ivi considerate tra le quali non rientra quella odierna. E' tuttavia evidente che il nuovo inserimento è quello basato su titoli e/o circostanze sopravvenute rispetto alla formazione delle graduatorie permanenti e non già quello fondato su requisiti preesistenti e quindi illegittimamente negato al momento della formazione delle suddette fasce di reclutamento."*. (Tribunale di Como- Sezione Lavoro, ordinanza del 29 luglio 2015).

Alla luce di tali precisazioni, nessun ostacolo all'inserimento nelle Gae, nemmeno nell'attuale fase dedicata alle operazioni annuali, può essere rinvenuta nelle disposizioni di cui alla legge 296/2006, al D.L. 70/2011 ed al D.L. 216/2011.

Orbene, come già evidenziato e come meglio di seguito si specificherà, nessuno dei decreti di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie, sia in epoca antecedente, che successiva, alla legge 296/2006, ha mai contemplato il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 tra i titoli validi ai fini dell'inserimento in graduatoria sebbene, a fronte della "chiusura" delle graduatorie trasformate in esaurimento, l'Amministrazione abbia comunque sempre consentito nuovi inserimenti, con riserva o a pieno titolo, fino al punto da costituire un'apposita fascia aggiuntiva nel 2012 per ospitarvi nuovi abilitati (sic!) ed oggi – con il D.M. 235/2015 – consentire l'inserimento a pieno titolo di coloro i quali sono stati inseriti con riserva senza il possesso di alcuna abilitazione!

Come già evidenziato, i diplomi conseguiti dai ricorrenti entro l'a.s. 2001/2002 sono considerati già abilitanti all'esercizio della professione docente nella scuola dell'infanzia e primaria, pertanto, in primo luogo, l'Amministrazione è incorsa nel vizio dell'eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, nonché per violazione delle norme legislative e regolamentari sopra rubricate.

Non vi è più alcun dubbio, grazie alla ricognizione normativa effettuata dal Consiglio di Stato (nei pareri resi nel 2013 e nel 2014), in ordine alla natura abilitante di siffatti titoli e la mancata previsione della possibilità dei docenti muniti dei titoli medesimi di inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento è già stata censurata dallo stesso Consiglio di Stato con le sentenze citate.

Difatti:

- l'art.53 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 dispone che l'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari;
- l'art.197 del D.Lvo 297/94 dispone che il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale abilita all'insegnamento nella scuola elementare;
- il D.I. 10.03.1997 dispone che i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale (art.2 comma 1);
- il D.P.R. 323/1998 dispone che i titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare (art.15 comma 7).

A fronte del predetto quadro normativo, alla luce del quale appare indiscutibile la natura abilitante del titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria), purché conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, in applicazione dell'art.1 comma 605 lett. c) della L.296/2006, il Ministero resistente doveva consentire – a maggior ragione alla luce dell'annullamento in parte qua del D.M. 235/2014 – l'inserimento di detta categoria di docenti nelle graduatorie ad esaurimento.

Non aver dato attuazione alla citata disposizione legislativa con il decreto ministeriale oggi impugnato, determina quindi l'illegittimità dello stesso anche per il vizio di violazione di legge.

Pertanto, visto che la legge 296/2006 comunque consentiva l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati anche in epoca precedente all'entrata in vigore della stessa, a fronte della totale incertezza che aveva sostanzialmente impedito il riconoscimento della natura abilitante del titolo

posseduto dai ricorrenti, e del venir meno di ogni dubbio in tal senso in seguito alle più volte citate pronunce del Consiglio di Stato, non può ritenersi minimamente di ostacolo il termine fissato dalla legge medesima (il biennio 2007/2008) per consentire detti inserimenti.

Una lettura costituzionalmente orientata della disposizione di cui alla L.296/2006, nonché del D.L. 70/2011 e del D.L. 216/2011, che rispetti quindi i principi di cui agli artt.3, 4, 51 e 97 Cost., nonché conforme con il diritto comunitario (principi di non discriminazione e accesso al lavoro) proprio alla luce dell'incertezza che fin'ora ha determinato l'Amministrazione resistente a non riconoscere natura abilitante a detti titoli di studio, impone infatti di accordare la possibilità – oggi – agli aspiranti che ne sono in possesso per averlo conseguito entro l'a.s. 2001/2002 - di accedere finalmente alle graduatorie.

Invero, la disposizione transitoria introdotta dalla legge 296/2006, anche letta in uno alle integrazioni di cui al D.L. 70/2011 ed al D.L. 216/2011 potrebbe ritenersi di ostacolo, solo per i titoli di abilitazione conseguiti successivamente alla L.296/2006 ed, in ogni caso, solo nell'ipotesi in cui, all'epoca di entrata in vigore della stessa, fosse stato certamente chiaro il valore abilitante del titolo di cui trattasi.

Si è già detto però, e meglio di seguito si specificherà, che sin dalla prima costituzione delle graduatorie permanenti e fino a tutt'oggi, non è mai stato riconosciuto dal Ministero⁸ il valore abilitante di detto titolo, pertanto non può applicarsi al caso di specie, pena l'incostituzionalità della norma, il termine previsto dalla legge medesima.

Il Giudice peraltro, deve dare alla legge l'interpretazione che la renda conforme alla Costituzione e, nel caso della conformità al diritto comunitario, spetta al Giudice determinare, nei procedimenti di cui è investito, quale sia l'interpretazione corretta del diritto nazionale e quindi dare alla legge nazionale che è chiamato ad applicare un'interpretazione per quanto possibile conforme al diritto dell'Unione.

Di contro, una diversa lettura delle citate disposizioni legislative, esporrebbe le stesse ad evidenti censure di illegittimità costituzionale e di contrasto con i principi comunitari di non discriminazione e di accesso al lavoro in condizioni di parità.

Pertanto, nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi che il personale in possesso di diploma magistrale abilitante non possa oggi essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento, per via del termine temporale introdotto dalla legge 296/2006 e delle disposizioni di cui al D.L. 70/2011 ed al D.L. 216/2011, sebbene detto titolo fosse

⁸ Se non incidentalmente nel 2012 in occasione dell'ammissione al concorso ordinario a cattedre.

anteriore alla stessa legge 296/2006 ed a quell'epoca non era minimamente riconosciuto il valore abilitante dello stesso, le stesse dovrebbero ritenersi in contrasto con la Costituzione e, pertanto, si solleva la seguente

Eccezione di legittimità costituzionale

dell'art.1 comma 605 lett. c) della legge n. 296 del 27/12/2006, dell'art. 9, commi 20 e 21 bis del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011 n. 106 e dell'art. 14, comma 2 ter del d.l. n. 216 del 29 dicembre 2011 convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2012, n.14 per contrasto con gli articoli 2, 3, 4, 51 e 97 della Costituzione.

Le disposizioni legislative in esame, laddove pone quale termine ultimo per gli inserimenti in graduatoria il biennio 2007/2008, e limitano a soli specifici casi le possibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento, qualora dovessero ritenersi preclusive alla possibilità di inserimento in graduatoria degli aspiranti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, dovrebbero conseguentemente ritenersi in contrasto con le disposizioni costituzionali soprarubricate.

Invero, l'assoluta incertezza, o meglio, la certezza del Ministero circa la natura non abilitante del titolo di cui trattasi, è stata chiarita in senso opposto solo grazie al citato intervento in sede consultiva del Consiglio di Stato del 2013 e ribadite in via definitiva con le sentenze di annullamento del D.M. 235/2014.

Prima di allora, nessun intervento aveva fatto in qualche modo sorgere il dubbio all'Amministrazione circa la possibilità di consentire l'inserimento in graduatoria a detta categoria di aspiranti.

A fronte di ciò, si è quindi sopra evidenziata la necessaria lettura costituzionalmente orientata della 296/06, e delle altre disposizioni legislative rubricate, nel senso di consentire, anche dopo il 2007/2008, e quindi anche oggi, l'inserimento in graduatoria di una categoria di abilitati sempre misconosciuta dall'Amministrazione.

Una lettura opposta espone invece le disposizioni legislative in esame a seri dubbi di legittimità costituzionale per violazione dei principi soprarubricati.

Invero, a mente dell'art.3 comma 2 Cost. è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, mentre l'art.51 dispone che tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

Orbene il limite di cui alla legge 296/2006, ribadito dal D.L. 70/2011 e dal D.L. 216/2011, laddove estensibile anche agli aspiranti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02, proprio perché agli stessi è sempre stato negato l'accesso alle graduatorie provinciali permanenti e ad esaurimento, impedisce e preclude a detti docenti di partecipare alle procedure di accesso al lavoro presso la scuola statale.

Siffatta clausola, alla luce delle superiori considerazioni in ordine all'incertezza sulla natura abilitante del titolo – incertezza venuta meno solo oggi -, introduce quindi un vero e proprio ostacolo di ordine economico e sociale, viste le gravissime conseguenze derivanti dall'impossibilità di accedere alle graduatorie ad esaurimento, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei docenti esclusi, impedisce il pieno sviluppo della persona umana e la loro effettiva partecipazione all'organizzazione economica e sociale del Paese.

Le disposizioni in questione si pongono altresì in contrasto con il diritto al lavoro costituzionalmente garantito, rispetto al quale la Repubblica promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni eventuale provvedimento legislativo per un principio di buona amministrazione, sancito dall'art. 97 Cost., non può quindi impedire l'accesso al lavoro, ivi compreso il pubblico impiego, a categorie di soggetti in possesso di idoneo titolo professionale.

Pertanto, nell'ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse riconoscere il diritto all'accesso alle graduatorie ad esaurimento dei ricorrenti nei termini di cui ai superiori motivi di ricorso, dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1 comma 605 lett.c) della legge n. 296, del 27/12/2006 dell'art. 9, commi 20 e 21 bis del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011 n. 106 e dell'art. 14, comma 2 ter del d.l. n. 216 del 29 dicembre 2011 convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2012, n. 14 per contrasto con gli articoli 2, 3, 4, 51 e 97 della Costituzione, si chiede ai sensi della L. Cost. n.87/1953 di sospendere il presente giudizio e trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale.

Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione degli articoli 3, 4 e 51 Cost.. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione del principio di buon andamento della P.A.. Violazione del Trattato di Amsterdam e dei principi comunitari di non discriminazione.

Senza recesso alcuno dai superiori motivi di diritto, i provvedimenti impugnati devono ritenersi illegittimi anche alla luce dei seguenti rilievi.

Come detto, secondo una lettura conforme al diritto comunitario e costituzionalmente orientata della L.296/2006, del D.L. 70/2011 e del D.L. 216/2011, dovrebbe potersi oggi consentire l'inserimento in graduatoria dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante, e ciò anche in rispetto del superiore principio, di rango costituzionale e comunitario, di non discriminazione.

Invero, mentre l'Amministrazione resistente misconosceva il valore abilitante di detto titolo, anche dopo la trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle graduatorie permanenti, ha consentito nuovi ingressi in graduatoria anche al di là delle ipotesi espressamente previste proprio dalla legge 296/2006.

Invero, come sopra evidenziato, la citata legge ha consentito per il biennio 2007-2008 l'inserimento in graduatoria per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentavano, alla data di entrata in vigore della medesima legge, i corsi abilitanti speciali, i corsi SISS, i corsi COBASLID, i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria, . A fronte di detta previsione, con i bandi di aggiornamento successivi, l'Amministrazione è andata ben oltre.

Il DDG 16.03.2007⁹ all'art.4 ha previsto la possibilità di nuovo inserimento in favore degli aspiranti in possesso di: a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami; b) idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative; c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le S.S.I.S. e COBASLID o presso la scuola di Didattica della musica; d) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate; e) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione ai corsi speciali indetti con D.M. n.21/05 e D.M. n.100/04; f) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita in uno degli Stati dell'Unione europea; g) laurea in Scienze della formazione primaria avente valore abilitante.

Il D.M. 42/2009¹⁰ all'art.4 ha previsto l'inserimento, a pieno titolo, in graduatoria degli aspiranti già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso o per il posto cui aspirano alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ovvero che la conseguono entro il 30 giugno 2009 ed in particolare: a) i docenti frequentanti i corsi del IX ciclo SSIS o i corsi biennali COBASLID, attivati nell'anno accademico 2007/2008; b) i docenti che frequentano il primo corso

⁹ con cui è stata disposta l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2007/2009.

¹⁰ con cui è stata disposta l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009/2011.

biennale di II livello presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A; c) i docenti in possesso di idoneità o abilitazione all'insegnamento rilasciato da uno degli Stati dell'Unione Europea.

Oltre a detti inserimenti a pieno titolo, il D.M. 42/2009 ha altresì previsto l'iscrizione con riserva a coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008: a) al corso di laurea in Scienze della formazione primaria; b) ai corsi quadriennali di Didattica della musica per l'insegnamento delle classi di concorso 31/A e 32/A.

Ma vi è di più.

Con il D.M. 53/2012, il Ministero resistente ha addirittura costituito una fascia aggiuntiva rispetto alle tre già esistenti, al fine di consentire ulteriori nuovi inserimenti di aspiranti per nulla contemplati dalla legge 296/2006.

Il predetto decreto ha infatti previsto la possibilità di inserimento in una fascia aggiuntiva alla III, in favore dei docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali COBASLID, il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

Come si vede quindi, l'Amministrazione scolastica si è spinta ben oltre le previsioni di cui alla legge 296/2006 consentendo nuovi inserimenti in graduatorie "ad esaurimento" quindi teoricamente chiuse a nuovi ingressi.

È evidente però la disparità di trattamento che si è venuta così a determinare nei confronti delle migliaia di docenti che erano in possesso di un titolo abilitante già prima del 2001/2002, ai quali è sempre stato precluso l'inserimento in graduatoria, a fronte di altri aspiranti che, sebbene abilitati parecchi anni dopo, ai quali è stato consentito l'inserimento, addirittura creando una apposita fascia aggiuntiva alle tre già esistenti.

Il negare ancora oggi la possibilità di inserimento in graduatoria dei docenti abilitati con diploma magistrale perpetra una condotta illegittima e discriminatoria in danno degli stessi, che si pone in insanabile contrasto sia con il principio di uguaglianza di cui all'art.3 Cost., sia con il principio di non discriminazione di matrice comunitaria.

Invero, il principio di uguaglianza di tutte le persone di fronte alla legge, annoverato dalla Corte di giustizia fra i principi fondamentali del diritto comunitario ed espressamente riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali (art.

20), svolge in ambito comunitario, così come in ambito nazionale, tre importanti funzioni.

In primo luogo, il principio di uguaglianza è espressione di un “diritto” in senso stretto. Come tale, esso vieta le arbitrarie distinzioni connesse a determinati fattori. Si parla in questi casi di divieto di discriminazione in base ad uno dei fattori vietati (o di ‘specifico’ divieto di discriminazione).

Il principio di uguaglianza può poi operare come criterio di giudizio sulle leggi. In questi casi, viene impiegato per valutare se il legislatore abbia trattato in modo diverso situazioni analoghe o situazioni differenti in modo identico, e se l’eventuale differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata.

Le disposizioni impugnate si pone altresì in contrasto con gli artt.4 e 51 della Costituzione, laddove non solo non favoriscono l’accesso al lavoro, il cui diritto è uno dei capisaldi della Carta costituzionale, ma introducono addirittura fortissime discriminazioni e disparità di trattamento ai fini dell’accesso al lavoro stesso, nel momento in cui perpetuano una condanna alla disoccupazione per migliaia di docenti in possesso di diploma magistrale abilitante, negando loro l’accesso alle graduatorie di cui trattasi che, unitamente al concorso ordinario, costituiscono gli unici canali d’accesso al mondo della scuola.

È altresì evidente, che i provvedimenti impugnati si pongono in contrasto anche con i principi sanciti dal Trattato di Amsterdam.

Invero, il Trattato di Amsterdam da un lato permette di consolidare i meccanismi posti in essere dal trattato di Maastricht e dall’altro definisce una serie di orientamenti sociali prioritari a livello comunitario, in particolare in materia di lavoro.

Nel trattato vengono delineate le basi e gli obiettivi della politica sociale europea per lottare contro qualsiasi discriminazione ed emarginazione, promuovere l’occupazione, migliorare le condizioni di vita e di lavoro, fornire una protezione sociale adeguata, favorire il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane, la parità tra uomini e donne.

Il Trattato inserisce tra gli obiettivi dell’Unione europea quello di raggiungere “un livello elevato di occupazione”, senza indebolire la competitività.

Orbene, non si vede come non possa ritenersi in contrasto con i predetti principi generali dell’ordinamento comunitario la disposizione impugnata, laddove in maniera palesemente discriminatoria, impedisce ad una categoria di cittadini, sebbene muniti di valido titolo di abilitazione professionale, di accedere al mondo del lavoro a parità di condizioni rispetto ad altri cittadini muniti di titolo analogo o comunque equipollente.

Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti determinazioni, rispetto al D.D.G. n. 82 del 24.09.2012. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà rispetto al D.M. 353 del 22.05.2014.

L'illegittimità del D.M. 325/2015 emerge altresì all'evidenza, tenuto conto delle determinazioni assunte dall'Amministrazione sia in epoca immediatamente antecedente all'emanazione dello stesso, sia in epoca immediatamente successiva.

Si è già visto come nei bandi di aggiornamento successivi alla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, l'Amministrazione non ha mai riconosciuto l'idoneità del titolo posseduto dai ricorrenti ai fini dell'inserimento in graduatoria, né tantomeno ha dato corretta esecuzione alle disposizioni di cui alla citata legge 296/2006 (laddove consentiva l'inserimento per il biennio 2007/2008 dei docenti in possesso di abilitazione).

Il disconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, si è però verificato anche in epoca antecedente al 2006, e sin dalla prima costituzione delle graduatorie permanenti.

Invero, facendo una breve rassegna dei bandi di costituzione, integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti, emerge conferma della grave discriminazione posta in essere in danno dei docenti abilitati con il conseguimento del diploma magistrale.

Già il Decreto Ministeriale 18.05.2000 n.146 (Termini e modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti, ai sensi del regolamento adottato con DM del 27 marzo 2000) non faceva alcun minimo cenno al personale in possesso del titolo in questione ai fini della prima costituzione delle graduatorie.

Il D.D.G. 12.02.2002 all'art.3 ha previsto la possibilità di nuovo inserimento in graduatoria in favore dei docenti in possesso di: a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami; b) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita presso le Ssis; c) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito della partecipazione alle sessioni riservate indette ai sensi della legge 124/1999 e della legge 306/2000; d) idoneità o abilitazione all'insegnamento riconosciute con provvedimento ministeriale a seguito della procedura di riconoscimento dei titoli attestanti una formazione professionale, rilasciati da uno degli Stati dell'Unione europea.

Il D.D.G. 17.04.2003 all'art.3 ha previsto la possibilità di nuovo inserimento in favore dei docenti in possesso di: a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed

esami; b) idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative; c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le Ssis; d) idoneità o abilitazione all'insegnamento riconosciute con provvedimento ministeriale a seguito della procedura di riconoscimento dei titoli attestanti una formazione professionale, rilasciati da uno degli Stati dell'Unione europea; e) diploma di Didattica della musica avente valore abilitante; f) laurea in scienze della formazione primaria avente valore abilitante.

Il D.D.G. 21.04.2004 all'art.4 ha previsto la possibilità di nuovo inserimento in favore dei docenti in possesso di: a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami; b) idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative; c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le Ssis; d) idoneità o abilitazione all'insegnamento riconosciute con provvedimento ministeriale a seguito della procedura di riconoscimento dei titoli attestanti una formazione professionale, rilasciati da uno degli Stati dell'Unione europea; e) diploma di Didattica della musica avente valore abilitante; f) laurea in scienze della formazione primaria avente valore abilitante.

Il D.D.G. 31.03.2005 all'art.4 ha previsto la possibilità di nuovo inserimento in favore dei docenti in possesso di: a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami; b) idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative; c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le Ssis; d) idoneità o abilitazione all'insegnamento riconosciute con provvedimento ministeriale a seguito della procedura di riconoscimento dei titoli attestanti una formazione professionale, rilasciati da uno degli Stati dell'Unione europea; e) diploma di Didattica della musica avente valore abilitante; f) laurea in scienze della formazione primaria avente valore abilitante; g) idoneità o abilitazione conseguita tramite i corsi abilitanti.

Orbene, è evidente che l'Amministrazione ha volutamente sempre negato valore abilitante al diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Sennonché, all'atto dell'indizione della nuova procedura concorsuale a cattedre, bandita con D.D.G. 82/2012, l'Amministrazione, seppur implicitamente, ha ritenuto abilitante il titolo di cui trattasi.

Invero, per l'accesso al concorso a cattedre era richiesto quale requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

Il bando di concorso, all'art. 2 ha consentito la partecipazione ai candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o primaria o secondaria di I e II grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i titoli di abilitazione conseguiti all'estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero.

Il bando ha altresì ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997: a) per i posti della scuola primaria, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998; b) per i posti della scuola dell'infanzia, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o quinquennale sperimentale dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998.

È evidente quindi, che se i docenti in possesso dei predetti titoli sono stati ammessi a partecipare al concorso a cattedre, per il quale era richiesto necessariamente il possesso dell'abilitazione, è perché l'Amministrazione li ha giustamente – e finalmente per la prima volta - ritenuti abilitanti.

Nonostante ciò, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie disposto con il provvedimento impugnato, l'Amministrazione non ha consentito l'inserimento dei docenti in possesso del diploma magistrale, sebbene, come sopra evidenziato, non potesse essere minimamente di ostacolo la trasformazione in graduatorie ad esaurimento disposta dalla legge 296/2006, considerato che proprio questa consentiva nuovi inserimenti di docenti già abilitati e che, nell'ottica di una lettura costituzionalmente orientata della medesima, non poteva ritenersi applicabile alla fattispecie il termine del biennio 2007/2008 posto per i nuovi inserimenti.

L'illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa, risulta confermata anche alla luce delle determinazioni dalla stessa assunte a breve distanza dall'emissione del D.M. 235/2014, annullato dal Consiglio di Stato.

Difatti, in occasione dell'avvio delle operazioni di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto, l'Amministrazione con il D.M. 353/2014 ha ulteriormente preso atto della natura abilitante del titolo di cui trattasi, posto che ha previsto (all'art. 2 comma 7) la possibilità di accesso alla II fascia in favore dei docenti in possesso del diploma di maturità magistrale, diploma triennale di scuola

magistrale, ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002.

Quanto detto, conferma la presa d'atto in via definitiva della natura abilitante del titolo, considerato che, sempre a mente del D.M. 353/2014, nella II fascia (art.2 comma 1 lett. b) sono inseriti i docenti abilitati che non risultano inseriti nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento. Risulta quindi confermata l'illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa con la conseguente illegittimità del D.M. 495/2016 impugnato.

DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA

A causa dell'omessa attuazione delle chiarissime indicazioni di cui alla citata sentenza del Consiglio di Stato n.1973/2015, e dell'altrettanto chiaro principio enunciato da Codesto Tar con la sentenza n.14303/2015, i ricorrenti – anche nei confronti dei quali fa stato la sentenza medesima in quanto sono in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 – si sono visti preclusa la possibilità di presentare la domanda di inserimento in graduatoria e si vedono ancora oggi preclusa la possibilità di essere inseriti nelle Gae.

Come dianzi evidenziato infatti, l'apertura delle operazioni annuali di aggiornamento delle graduatorie costituiva la prima occasione utile per consentire ai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda per l'inserimento nelle graduatorie, in esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n.1973/2015, ed alla luce del chiaro disposto di cui alla sentenza del Tar Lazio n.14303/2015.

In palese violazione dei principi sopra evidenziati, il Ministero resistente ha però ommesso di prevedere nel DM 495/2016 la possibilità di inserimento nelle Gae dei docenti diplomati.

Si chiede pertanto, in uno all'annullamento del DM 495/2016, la condanna del Ministero resistente al risarcimento del danno in forma specifica, nel senso di consentire l'inserimento a pieno titolo dei ricorrenti in graduatoria.

DOMANDA DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Nelle more della definizione nel merito del giudizio, i ricorrenti rischiano di subire danni gravi ed irreparabili a causa dell'impossibilità di essere inseriti in graduatoria, in quanto l'Amministrazione sta già procedendo in queste settimane al conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l'a.s. 2016/2017.

Al fine pertanto di evitare ai ricorrenti, che hanno allo scopo presentato domanda di inserimento in graduatoria, di subire danni gravi ed irreparabili, nelle more della

definizione nel merito del presente giudizio, si chiede la concessione di una misura cautelare che consenta l'inserimento con riserva degli stessi in graduatoria ed in attesa della decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Peraltro, alla luce di quanto chiarito dallo stesso Consiglio di Stato, l'inserimento in graduatoria con riserva, di per sé, non è una condizione preclusiva alla stipula di contratti di lavoro, anche a tempo indeterminato, potendo gli stessi essere certamente sottoposti a condizione risolutiva.

Sul punto¹¹ la giurisprudenza ha infatti chiarito che nessuna disposizione legislativa dispone che l'inserimento con riserva in graduatoria possa precludere all'interessato di conseguire – seppure in via provvisoria e subordinata all'esito del giudizio di merito – il beneficio sotteso all'inserimento medesimo, seppur con riserva.

Invero, “... *l'inserimento nella graduatoria con riserva deve essere inteso nel senso che l'inserimento stesso è subordinato alla condizione risolutiva del rigetto, da parte del Tribunale, del ricorso nel merito. Non invece, come sostenuto dal Ministero, nel senso che l'iscrizione "con riserva", ancorché in una posizione di graduatoria utile per la nomina, inibisce il conseguimento di quest'ultima. Se così fosse, del resto, il provvedimento cautelare verrebbe privato della sua utilità, posto che l'interessato, a questo punto, non otterrebbe la nomina e quindi proprio il risultato sostanziale auspicato e giurisdizionalmente perseguito (anche in via cautelare). D'altro canto, è risaputo che l'ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato ha carattere strumentale rispetto alla decisione finale, essendo teleologicamente orientata alla temporanea salvaguardia della posizione soggettiva del ricorrente, onde consentirgli di trarre, in via anticipata, la medesima utilità sostanziale della sentenza di merito ...*” (Tar Lazio-Roma sentenza 24 dicembre 2003 n. 13461).

Su identica fattispecie, peraltro, il Consiglio di Stato (ex multis **ordinanza 3909/2015 del 31.08.2015**) ha rilevato che “la generalizzazione di tale depotenziamento dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie non sembra avere fondamento legislativo”, precisando altresì che la generalizzazione di un sostanziale depotenziamento dell'iscrizione nelle graduatorie (attraverso le preclusioni connesse alla formula della “riserva”) non può essere opposta ai ricorrenti che abbiano ottenuto una favorevole pronuncia cautelare (in tal senso: Cons. Stato, VI, ord. 3909/2015) ed ancora (tra le altre con ordinanze 5490, 5493, 5495 e 5497 del 3.12.2015) che, laddove si consentisse all'amministrazione di

¹¹ Proprio in proposito all'inserimento con riserva nelle Gae dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante.

frustrare (attraverso l'apposizione della richiamata clausola della "riserva") l'aspettativa alla stipula di contratti di lavoro, ne deriverebbe il venir meno della ragione essenziale sottesa alla proposizione della stessa domanda giudiziale, nonché del tipico carattere di strumentalità che necessariamente deve collegare la pronuncia cautelare e l'utilità finale ritraibile a seguito della favorevole definizione del ricorso nel merito (in tal senso, l'art. 55, comma 1 del cod. proc. amm.).

Orbene, a fronte delle imminenti operazioni di conferimento degli incarichi di supplenza per il nuovo anno scolastico 2016/2017, si chiede pertanto la concessione di una misura cautelare che disponga l'inserimento con riserva in graduatoria dei ricorrenti, con la specificazione che l'inserimento con riserva medesimo non preclude la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato o addirittura a tempo indeterminato.

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e verte in materia di pubblico impiego, pertanto il contributo unificato sarà corrisposto nella misura di €325,00.

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le TAR adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa sospensione e concessione della misura cautelare più idonea alla tutela dei ricorrenti, e previa eventuale sospensione del presente giudizio e rimessione ai sensi della L. Cost. n.87/53 alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art.1 comma 605 lett.c) della legge n. 296, del 27/12/2006, dell'art. 9, commi 20 e 21 bis del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011 n. 106 e dell'art. 14, comma 2 ter del d.l. n. 216 del 29 dicembre 2011 convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2012, n. 14 per contrasto con gli articoli 2, 3, 4, 51 e 97 della Costituzione, annullare i provvedimenti impugnati in epigrafe specificati, e condannare l'Amministrazione resistente, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, a consentire l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento a pieno titolo, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze di giudizio di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c..

Avv. **Dino Caudullo**

Avv. **Salvatore M.A. Spataro**